

Codice DB1106

D.D. 17 gennaio 2012, n. 14

Mantenimento della zona di sicurezza per la movimentazione delle specie vegetali sensibili ad *Erwinia amylovora* e della zona di sicurezza per la movimentazione degli alveari istituite in provincia di Cuneo con D.D. 19/02/2009 n. 95

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di mantenere, fino al 14/03/2014, le zone di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili e degli alveari istituite con D.D. 19/02/2009 n. 95 e successivamente prorogate con le D.D. 20.01.2010 n. 47 e 29.10.2010 n. 1192;

- di vietare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.M., fino al 12/11/2012 a chiunque, senza preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario regionale, di trasportare al di fuori dell'area contaminata e della zona di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili, come pure di mettervi a dimora, piante o parti di piante, compresi i frutti, appartenenti ai generi: *Amelanchier* (pero corvino), *Chaenomeles* (cotogno del Giappone), *Cotoneaster* (cotognastro), *Crataegus* (biancospino ed azzeruolo), *Cydonia* (cotogno), *Eriobotrya* (nespolo del Giappone), *Malus* (melo), *Mespilus* (nespolo), *Pyracantha* (agazzino), *Pyrus* (pero), *Sorbus* (sorbo) ed alla specie *Photinia davidiana* (stranvesia);

- di vietare, nel periodo compreso tra il 15 Marzo ed il 30 Giugno 2012, il trasferimento di alveari al di fuori della relativa zona di sicurezza, salvo specifica autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Fitosanitario regionale. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Fitosanitario regionale almeno quindici giorni prima del trasporto e dovranno riportare apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a tenere chiusi gli alveari nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati sottoposti, subito prima della chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:

- per gocciolamento, con 5 ml/favo di una soluzione contenente 10 g. di acido ossalico, 100 g. di zucchero e 100 ml di acqua;

- per nebulizzazione, con 5 ml/favo di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3 %.

In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Per le violazioni alle sopracitate disposizioni verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 15 del D.M n. 356 del 10/09/1999.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti